

LICEO GINNASIO STATALE "A. MANZONI"

Via Orazio, 3 - 20123 MILANO
tel. 02/876589-02/86451708 - fax 02/72003013

Regolamento sul divieto di fumare nella scuola

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento ha come riferimenti normativi i seguenti:


- Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 28/12/2001, n. 448 (art. 52, comma 20)
- Legge 30/12/2004, n. 311 (art. 1, commi 189-191)
- Legge 16/01/2003, n. 3, art.51 (accordo Stato-Regioni 24/07/2003 e D.P.C.M. 23/12/2003 – Accordo Stato-Regioni 16/12/2004)
- D.L.12/09/2013 n. 104 conv. L.8/11/2013 n. 128 (art.4)
- D. Lgs 9/04/2008 n. 81 (art.18, comma 1, lettera f; 19, comma 1, lettera a; 20, comma 2, lettera b; 64, comma 1; 223 ss; 235 ss)
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/03/2001, n. 4
- L. 24/11/1981, n. 689

Art. 2 – FINALITÀ

Il presente regolamento è redatto con finalità educative ed ha lo scopo di diffondere la conoscenza delle disposizioni citate nell'articolo che precede al fine di:

- a. tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (testo Unico della salute e della sicurezza);





LICEO GINNASIO STATALE "A. MANZONI"

Via Orazio, 3 - 20123 MILANO
tel. 02/876589-02/86451708 - fax 02/72003013

- b. prevenire l'abitudine di fumare;
- c. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d. garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f. far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica (Legge 8/11/2013, n. 128);
- g. promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'Istituzione scolastica.


ART. 3 – SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

- 1. In base alle disposizioni citate all'art. 1 ed in particolare dell'art. 4, D.L. 12/09/2013, n. 104 conv. nella L.8/11/2013 n. 128 è stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto scolastico.
- 2. In base al D.P.C.M. del 23/12/2003, in tutti i locali scolastici sono apposti cartelli con la scritta "VIETATO FUMARE"; nei luoghi di accesso nonché nei luoghi di particolare evidenza (aula magna, palestre, ecc...) sono apposti cartelli oltre che con la scritta predetta, con altresì l'indicazione della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni.

ART. 4 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

- 1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b del D.P.C.M. del 14/12/1995, sono individuati con atto formale del Dirigente Scolastico; il loro nome è riportato sugli appositi cartelli di divieto di fumo.





LICEO GINNASIO STATALE "A. MANZONI"


Via Orazio, 3 - 20123 MILANO
tel. 02/876589-02/86451708 - fax 02/72003013

2. È compito dei responsabili preposti:
 - a. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
 - b. vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. Tutto il personale Docente e Ata ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza/sorveglianza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio e nei cambi dei docenti fra le ore di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento d'Istituto, di fare uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.
4. Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
5. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
6. Il personale incaricato con funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque a richiesta del trasgressore stesso.

ART. 5 – SANZIONI

1. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge (da euro 25,50 a euro 275,00).





LICEO GINNASIO STATALE "A. MANZONI"

Via Orazio, 3 - 20123 MILANO
tel. 02/876589-02/86451708 - fax 02/72003013


2. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
3. A norma dell'art. 16, Legge 20/11/1981, n. 689, è ammesso, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.
4. Dal momento che il doppio della sanzione minima costituisce trattamento più favorevole, il pagamento in misura ridotto con effetto liberatorio da corrispondere entro sessanta giorni è di euro 55,00 o di euro 110,00 in presenza delle situazioni di cui al punto 2.
5. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperano alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di euro 440,00.
6. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.
7. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale scolastico, a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale e collettiva, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore.
8. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti potrà condurre all'applicazione di provvedimenti disciplinari e sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento.

ART. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

Codice Fiscale: 80120330156 - Codice Ministeriale: MIPC01000C
email: mipc01000c@istruzione.it - PEC: mipc01000c@pec.istruzione.it
sito internet: www.liceoclassicomanzoni.gov.it





LICEO GINNASIO STATALE "A. MANZONI"

Via Orazio, 3 - 20123 MILANO
tel. 02/876589-02/86451708 - fax 02/72003013

- a. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (infrazione a divieto di fumo – Istituto scolastico.....Verbale n.....del.....);
 - b. direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
 - c. presso gli uffici postali tramite bollettino di c.c. postale intestato alla tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra);
2. L'interessato dovrà far pervenire, entro sessanta giorni a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al prefetto territorialmente competente.

ART. 7 – CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI

Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la modulistica fornita dall'amministrazione ed attuando le procedure impartite dalla medesima.

Al personale scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.


ART. 8 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.

ART. 9 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.





LICEO GINNASIO STATALE "A. MANZONI"

**Via Orazio, 3 - 20123 MILANO
tel. 02/876589-02/86451708 - fax 02/72003013**

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del
14/05/2014.

